

**PATTO DI INTEGRITA' AI SENSI DELLA L. 190/2012**

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEAGA E FEASR PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 – 2019 - 2020

## SOMMARIO

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE
5. SANZIONI
6. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

## PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato con delibera n. 12/2015, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico che all’esito della procedura aperta, per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 – 2020, è risultato aggiudicatario (di seguito, anche il “Fornitore”) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del servizio affidato.

Il Fornitore e l’Amministrazione si impegnano a rispettare, e a far rispettare al proprio personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

## ART. 2

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori del Fornitore e della Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto successivamente stipulato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## ART. 3

## OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti del fornitore del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte (Ministero, organismo di coordinamento, organismi pagatori, amministrazioni regionali ecc.) o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del contratto stipulato.

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla Amministrazione, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

## ART. 4

## OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione s'impegna, per quanto di competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto stipulato, secondo quanto previsto dal Piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DM 21 maggio 2015, prot. 1739) adottati dal Ministero.

**ART. 5****SANZIONI**

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

1. risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui all'articolo 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della stazione appaltante.

La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione:

- (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

nonché

- (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016.

2. Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

**ART. 6****AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel bando di gara e nel successivo contratto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

IL MINISTERO